Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 15 giugno 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 15 GIUGNO 1967:

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1967.
Progetto di piano regolatore generale degli acquedotti, legge 4 febbraio 1963, n. 129.
(1104)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1967, n. **384**.

Assegnazione straordinaria per la parziale sistemazione dei debiti per ricovero degli infermi poliomielitici, discinetici e lussati congeniti dell'anca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali, spese di trasporto e forniture di apparecchi ortopedici disposti a favore di infermi poliomielitici, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932, e la spesa di lire 200 milioni per provvedere alla parziale sistemazione dei debiti per ricoveri, cure ambulatoriali e protesi ortopediche disposte a favore di infermi discinetici e lussati congeniti dell'anca, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 218.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 15 maggio 1967, n. **385**.

Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo è riconosciuto, agli effetti economici e di carriera, il servizio prestato in qualità di sottocapi officina di ruolo.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 5 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. **386**.

Stanziamento di 260 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti sulle ferrovie Sangritana, Alcantara-Randazzo, Motta Sant'Anastasia-Regalbuto e Circumetnea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato lo stanziamento di lire 260 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero dei trasporti e della aviazione civile per l'anno finanziario 1967 per le seguenti spese:

lire 50 milioni, per indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari dei suoli espropriati occorrenti per la costruzione della ferrovia Alcantara-Randazzo;

lire 25 milioni, per lavori di completamento della ferrovia Alcantara-Randazzo onde assicurare la stabilità delle opere eseguite e la sicurezza dell'esercizio, da corrispondere alle ferrovie dello Stato;

lire 50 milioni, per lavori urgenti di riparazione e consolidamento delle opere occorrenti per assicurare l'esercizio della ferrovia Sangritana;

lire 75 milioni, per lavori di riparazione della tratta Schettino-Regalbuto della ferrovia Motta Sant'Anastasia-Regalbuto da corrispondere alle ferrovie dello Stato;

lire 60 milioni, spesa occorrente per il pagamento del maggior corrispettivo derivante dall'aumento del costo dei lavori di ricostruzione della ferrovia Circumetnea.

Art. 2.

All'onere di lire 260 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5381, « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedi-

menti legislativi in corso», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 387.

Estensione della procedura agevolata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1964, n. 338, per il discarico delle rate di imposta fabbricazione filati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Quando per l'esportazione dei filati e relativi manufatti e confezioni, ammessi dalle disposizioni vigenti al rimborso dell'imposta di fabbricazione con il sistema del discarico, sia seguita da parte degli esportatori la procedura indicata all'articolo 53, penultimo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 1964, n. 338, si prescinde dalla prevista omologazione delle bollette doganali.

In tale caso la domanda per ottenere il discarico dell'imposta di fabbricazione è presentata direttamente all'U.T.I.F. competente per territorio il quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede al discarico e trasmette contemporaneamente copia della bolletta alla dogana che è in possesso della matrice, perchè sia a questa contrapposta. Ove, in tale occasione, la dogana rilevi discordanze o altre anormalità, ne avverte subito l'U.T.I.F. che provvede alle necessarie rettifiche.

In ogni caso, effettuata l'operazione di discarico, la domanda ed i relativi documenti saranno uniti alla prescritta contabilità a giustificazione dello sgravio accordato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 maggio 1967, n. 388.

Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.

Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.

Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonchè le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.

Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza ».

Art. 2.

L'articolo 287 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito come segue:

« Per le partite comunque non iscritte nei ruoli principali e per quelle definite nel merito successivamente alla compilazione dei detti ruoli, sono formati ruoli suppletivi con le modalità dei precedenti articoli ».

Art. 3.

L'articolo 289 del testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà di ricorrere alla GPA, Sezione speciale per i tributi locali, od al Ministro per le finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Provincie.

La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

Il ricorso deve essere presentato all'autorità cui spetta decidere nel termine di trenta giorni dalla notifica del-

l'avviso di accertamento ovvero della cartella esattoriale che concreta la contemporanea applicazione di uno stesso tributo.

Il contribuente è tenuto a dichiarare presso quale dei Comuni che hanno applicato il tributo ritiene di dover assolvere il debito d'imposta. Per effetto di tale dichiarazione il Comune indicato dal contribuente iscrive a ruolo il tributo, a titolo provvisorio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 277, sesto comma, e 286, terzo e quarto comma; gli altri Enti sospendono l'iscrizione a ruolo.

Il ricorso sospende i procedimenti contenziosi.

Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni ed agli Organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente gravame.

Qualora il contribuente abbia eccepito, avanti agli Organi contenziosi di cui al precedente comma, la contemporanea applicazione di uno stesso tributo, da parte di più Enti locali, l'Organo adito sospende ogni pronuncia nel merito della vertenza e rimette in termine il contribuente per la proposizione del gravame di cui al primo comma del presente articolo.

Il provvedimento che decide il ricorso è notificato, a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo, al ricorrente ed agli altri Comuni interessati. Questi ultimi provvederanno a comunicare la decisione agli Organi contenziosi eventualmente aditi, nonchè ad effettuare, di ufficio, lo sgravio delle somme iscritte a ruolo e il rimborso di quanto già riscosso.

Il Comune al quale sia stato attribuito il tributo procede, se necessario, alla prosecuzione degli atti per la definizione dell'accertamento e per la riscossione ».

Art. 4.

Inserire nel testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i seguenti articoli:

Art. 48-*bis*. — *Interessi*: La disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applica alle imposte comunali di consumo, nonchè agli altri tributi locali per i quali si osservano, per legge, le norme sull'accertamento e sulla riscossione delle dette imposte.

Art. 297-*bis*. — *Maggiorazione a favore dell'Ente locale*: Decorso un semestre dalla data di pubblicazione dei ruoli principali dell'anno cui si riferisce il tributo, si applica, indipendentemente dalle sanzioni stabilite dai precedenti articoli 292 e 296, a carico dei contribuenti che abbiano omesso le denunce o che le abbiano presentate infedeli, una maggiorazione del 2,50 per cento sulle somme o sulle maggiori somme dovute, in base ad accertamento d'ufficio o rettifica, per ogni semestre intero successivo fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione di tali somme.

La maggiorazione è parimenti dovuta sulle somme iscritte a ruolo ai sensi del terzo e quarto comma dell'articolo 286 per i semestri decorsi fino alla data di pubblicazione dei ruoli nei quali viene effettuata l'iscrizione ed il contribuente resta esonerato, per tali somme, dalle maggiorazioni relative ai semestri successivi.

La maggiorazione è iscritta con gli aggi di riscossione nello stesso ruolo del tributo cui si riferisce.

Art. 297-*ter*. — *Decorrenza della maggiorazione per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni*: Per la tassa sulle insegne e per la tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni previste dal presente testo unico, la maggiorazione di cui all'articolo 297-*bis* si applica a decorrere dal semestre successivo alla data in cui, per effetto delle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 205, primo e secondo comma, e 269, secondo comma, è dovuta la tassa o la maggiore tassa.

Art. 297-*quater*. — *Indennità a carico dell'Ente locale*: Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennità pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima.

L'indennità è liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.

Art. 297-*quinquies*. — *Tributi ai quali non si applicano la maggiorazione e l'indennità*: La maggiorazione prevista dall'articolo 297- *bis* e l'indennità di cui all'articolo 297-*quater* non si applicano al diritto di peso pubblico e di misura pubblica e affitto di banchi pubblici, nonchè all'imposta di soggiorno previsti dal presente testo unico, alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ed al contributo di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, e successive modificazioni, ed alle contribuzioni speciali per svaghi e trattenimenti previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

Resta ferma, per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e per il contributo di miglioria, l'applicabilità delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'articolo 42, terzo comma, e nell'articolo 38 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Art. 297-*sexies*. — *Maggiorazione ed indennità dei tributi di Enti diversi dai Comuni e dalle Provincie*: La maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis* e l'indennità di cui all'articolo 297-*quater* sono dovute, rispettivamente, a favore ed a carico del Comune e della Provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad Enti diversi dall'Ente locale che provvede alla iscrizione a ruolo.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 275-*bis* del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni.

Art. 297-*septies*. — *Prolungamento della rateazione*: La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

E' in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione

maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

Art. 297-*octies.* — *Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione*: Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-*septies* la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

Art. 297-*novies.* — *Contenzioso*: Contro l'applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 297- *bis* si può ricorrere al Prefetto entro sei mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli in cui la maggiorazione stessa viene iscritta.

Contro il provvedimento di liquidazione dell'indennità prevista dall'articolo 297-*quater* è ammesso analogo ricorso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente ha avuto comunicazione dello sgravio o del rimborso.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi.

Art. 298-*bis.* — *Privilegi*: I privilegi che assistono la riscossione delle imposte, delle tasse e dei contributi dovuti ai Comuni ed alle Provincie si applicano anche alle maggiorazioni previste dagli articoli 297-*bis e* 297-*octies* del presente testo unico.

Art. 5.

(*Decorrenza della maggiorazione e dell'indennità*).

Le maggiorazioni e le indennità di cui agli articoli 297-*bis* e 297-*quater* si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

(*Disposizioni transitorie*).

Per le vertenze in corso, i contribuenti possono, con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore, avvalersi del disposto di cui agli articoli 286, terzo e quarto comma, e 289, quarto comma, del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis* introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nello articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-*bis*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1967, n. **389.**

Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni, concernenti contributi di rinnovamento del naviglio della marina mercantile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Le disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, modificata dalla legge 9 gennaio 1962, n. 2, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467, sono estese per il periodo dal 1° luglio 1966 al 31 dicembre 1968.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 2, 3, 4 e 8 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 21 giugno 1964, n. 467 e gli articoli 6 e 7 seguenti sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 51 e 48 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Art. 2.

Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica che nell'anno di presentazione della domanda di cui all'articolo 4 risultino costruite da almeno quindici anni ed iscritte da almeno cinque anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del Codice della navigazione, che procedono alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità a scafo metallico possono essere concessi i benefici nella misura, condizioni e modalità di cui alla presente legge. Si prescinde dalla data di costruzione ove vengano demolite navi che abbiano subìto avarie superiori al 50 per cento del valore commerciale di mercato della nave, riconosciuto dal Ministero della marina mercantile.

Le navi in possesso dei requisiti di cui al primo comma, la cui iscrizione sia posteriore al 1° gennaio 1962, possono fruire dei benefici della presente legge, purchè alla data di inizio della demolizione siano state complessivamente in esercizio per almeno cinque anni sotto bandiera italiana, a meno che il difetto di tale ultima condizione sia dovuto a sinistro.

Per aver titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni, i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi della economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1968 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'articolo 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.

Qualora la stazza lorda del naviglio di nuova costruzione sia superiore alla stazza lorda di quello da demolire, il contributo sarà riferito al tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello del naviglio effettivamente costruito.

Art. 4.

Coloro che intendono demolire il naviglio di cui allo articolo 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente articolo 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo del naviglio di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonchè l'epoca presunta di inizio dei lavori del naviglio di nuova costruzione.

Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso del naviglio di nuova costruzione, scarico ed asciutto, con esclusione della zavorra fissa.

Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purchè documentate e redatte a norma dei commi precedenti.

L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'articolo 11, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.

Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 6 della presente legge, nonchè dall'articolo 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge ed un tonnellaggio non inferiore del 2 per cento a quello di ciascuna delle navi indicate nelle domande di ammissione.

In tal caso, ove ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 3, il contributo è proporzionalmente ridotto.

Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purchè alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento e l'atto di acquisto sia posteriore alla medesima.

Art. 5.

Qualora i proprietari di cui all'articolo 2 si riservino di modificare anche con l'aggiunta di altro naviglio da demolire la domanda di ammissione al contributo, lo esame di questa è effettuato, in base all'ordine cronologico previsto dal terzo comma dell'articolo 4, con riferimento alla data di presentazione dell'ultima domanda di modifica.

Anche prima di tale data è in facoltà dei proprietari interessati di iniziare la demolizione delle navi indicate nelle domande precedenti e la costruzione del nuovo naviglio.

Art. 6.

Sul contributo spettante in base all'articolo 3, possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento globale del naviglio di nuova costruzione, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento.

Per la corresponsione degli anticipi e della liquidazione definitiva del contributo, deve essere certificato lo stato di demolizione della unità in percentuale corrispondente a quella di avanzamento o di ultimazione dell'unità in costruzione.

I documenti per la liquidazione definitiva del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in esercizio delle navi di nuova costruzione.

Qualora vengano costruite più navi, il periodo per la presentazione dei documenti previsti dal comma precedente decorre dalla data di entrata in esercizio dell'ultima unità di nuova costruzione.

In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti, maggiorati degli interessi considerati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Art. 7.

I termini di inizio dei lavori e di entrata in esercizio del naviglio di nuova costruzione vengono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile nel provvedimento di concessione del contributo.

I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza è dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al richiedente del contributo.

L'inosservanza dei termini suddetti determina la decadenza del contributo.

Art. 8.

I proprietari di cui all'articolo 2 sono soggetti, per quanto riguarda le nuove costruzioni, alle norme di cui agli articoli 7, 11 e 12 della legge 29 novembre 1965, n. 1372.

Sono ammessi all'importazione in esenzione dai dazi, dall'imposta di conguaglio, dall'imposta generale sulla entrata di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e da ogni altro tributo all'importazione, i materiali metallici, macchinari ed oggetti metallici provenienti dalla demolizione delle navi di cui all'articolo. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono concesse anche quando l'importazione è effettuata dai cantieri cui è stata commessa la demolizione della nave, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

TITOLO II

NORME TRANSITORIE E DI CARATTERE GENERALE

Art. 9.

Il contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è concesso anche se il naviglio di nuova costruzione che deve sostituire quello da demolire, si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere purchè alla data del 1° luglio 1966 i lavori di costruzione non abbiano ancora raggiunto lo stato di avanzamento del 100 per cento, l'atto di acquisto sia posteriore alla predetta data e la domanda per l'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni pervenga al Ministero della marina mercantile non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per far fronte alle spese previste dalla presente legge sarà utilizzata la disponibilità residua dell'importo complessivo di lire 20 miliardi stanziato dalla legge 24 luglio 1959, n. 622, e dalla legge 21 giugno 1964, n. 467.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — NATALI — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 24 maggio 1967, n. **390**.

Attribuzione al Patronato scolastico del comune di Brescia della proprietà della Colonia marina «Bresciana» di Pietraligure.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la proprietà dell'immobile denominato Colonia marina bresciana di Pietraligure è attribuita al Patronato scolastico del comune di Brescia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1967, n. **391**.

Prelevamento di L. 6.840.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'Azienda tabacchi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122, con la quale è stato autorizzato fino al 30 aprile 1967 l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato comprendente — appendice n. 1 alla tabella n. 3 — gli stati di previsione della entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 6.840.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al cap. 511 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1967 e da iscriversi alla competenza del capitolo 135 « Fitto di locali » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1967.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1967

SARAGAT

PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1967, n. 392.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Bologna, ad acquistare un immobile.

N. 392. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Bologna vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dalla « Società per azioni Malpighi », con sede in Bologna, per il prezzo di L. 25.200.000 e per l'ampliamento della sede dei propri uffici, una porzione di fabbricato, avente accesso dalla via Belvedere, facente parte del fabbricato sito in Bologna, posto fra le vie Marconi, Belvedere, S. Gervasio e nuova strada di piano regolatore, costituita da locali al primo e secondo piano sotterraneo; nel catasto al foglio 87, numeri 194/3 di are 0.37, 194/25 di are 0.01, 194/126 e 194/127 piani due, vani due.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 88. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967.

Passaggio allo Stato e affidamento all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) della gestione dell'acquedotto comunale di San Cataldo (Caltanissetta).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari, approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Viste le deliberazioni n. 104 del 5 ottobre 1964 e numero 124 del 10 aprile 1965, del Consiglio comunale di San Cataldo (Caltanissetta), rese esecutive dalla Commissione provinciale di controllo di Caltanissetta nelle sedute del 5 dicembre 1964 e 4 maggio 1965, con le quali è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto del Comune stesso;

Vista la deliberazione n. 3349 del 9 luglio 1965, del presidente dell'Ente Acquedotti Siciliani, ratificata dal Consiglio di amministrazione dell'E.A.S. nell'adunanza del 27 settembre 1965, relativa all'assunzione da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto suindicato;

Vista la convenzione 6 novembre 1965, n. 516 di repertorio, in base alla quale la gestione dell'acquedotto di San Cataldo passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.);

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di San Cataldo (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 6 novembre 1965, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1967

SARAGAT

MANCINI — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1967
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 299

(6175)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Fossacesia (Chieti).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona adiacente alla Abbazia di S. Giovanni in Venere e il tratto lungomare siti nel comune di Fossacesia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Fossacesia (Chieti);

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Michelangelo Majer e Maria Vittoria Majer;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè: 1) l'area adiacente all'Abbazia, per i suoi valori paesistici costituiti dalla variata giacitura dei terreni ricchi di verde, i numerosi disli-

velli nonchè i molteplici punti di vista panoramici accessibili al pubblico, forma unitamente al golfo di Venere con le sue caratteristiche scogliere e i trabocchi, un insieme di quadri naturali veramente eccezionali, rappresentando inoltre, con la monumentale Abbazia di S. Giovanni in Venere, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in mirabile fusione tra l'opera dell'uomo e quella della natura; 2) il tratto lungo il mare consente ampie visuali sul mare stesso, costituendo con l'andamento geografico delle sponde situate al di fuori della zona, ma ben visibili da questa, un quadro di bellezza naturale e panoramica, quanto mai suggestivo, anche in considerazione della spiaggia notevolmente ristretta a causa delle erosioni marine;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Fossacesia (Chieti) comprendente l'area adiacente all'Abbazia di S. Giovanni in Venere, e il tratto lungomare hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1ª zona - compresa fra l'asse della strada statale n. 16 « Adriatica » fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale « Lanciano-Fossacesia », indi da questo asse fino all'intersezione con l'asse del sentiero di campagna che lambisce la particella n. 162 del foglio catastale n. 3 del comune di Fossacesia, indi da questo asse fino al limite della particella 164 dello stesso foglio n. 3, indi da detto limite della particella 164 (che rimane compresa totalmente nella zona proposta) e dal suo prolungamento fino all'intersezione con l'asse della strada comunale « Finocchietto », indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 già menzionato;

2ª zona - compresa tra il mare Adriatico, la sponda sinistra del fosso S. Giovanni fino all'intersezione dell'asse della strada statale n. 16 indi da questo asse fino all'intersezione con la linea che segna il confine del comune di Fossacesia con il comune di Rocca S. Giovanni, indi da detta linea di confine fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Fossacesia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 maggio 1966

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti

Estratto di verbale - Seduta del 30 *novembre* 1964

A seguito di invito diramato dal presidente avv. Edmondo Paone, con lettera del 16 novembre 1964, addì 30 novembre 1964 si è riunita alle ore 16, in una sala del palazzo dell'Amministrazione provinciale di Chieti, la Commissione provinciale per le bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3. Terreni adiacenti all'Abbazia di S. Giovanni in Venere;

(*Omissis*).

In relazione al terzo argomento posto all'ordine del giorno, la Commissione prende atto che da informazioni del comune di Fossacesia non risulta che il Comune stesso abbia lottizzato o approvato un piano di lottizzazione e che cartelli esistenti nella zona riguardano iniziative di proprietari che intendono vendere terreni.

La Commissione tuttavia, dopo ampia discussione, propone di sottoporre a vincolo, ai sensi dei paragrafi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa fra l'asse della strada statale n. 16 « Adriatica » fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale « Lanciano Fossacesia », indi da questo asse sino all'intersezione con l'asse del sentiero di campagna che lambisce la particella n. 162 del foglio catastale n. 3 del comune di Fossacesia, indi da questo asse fino al limite della particella 164 dello stesso foglio n. 3, indi da detto limite della particella 164 (che rimane compresa totalmente nella zona proposta) e dal suo prolungamento fino all'intersezione con l'asse della strada comunale « Finocchietto », indi da quest'ultimo asse fino all'intersezione con l'asse della strada statale n. 16 già menzionato. Il vincolo s'impone per i valori paesistici della zona costituiti dalla giacitura del terreno ricco di verde e perchè detti valori unitamente all'Abbazia di S. Giovanni in Venere costituiscono un insieme avente valore estetico e tradizionale rappresentato dalla concordanza tra l'opera della natura ed il lavoro umano.

A questo punto il dott. Marciano propone di esaminare la possibilità di proporre il vincolo nella zona compresa tra il mare adriatico, la sponda sinistra del fosso S. Giovanni fino all'intersezione dell'asse della strada statale n. 16, indi da questo asse fino all'intersezione con la linea che segna il confine del comune di Fossacesia con il comune di Rocca S. Giovanni, indi da detta linea di confine fino al mare.

La sopra scritta proposta viene esaminata ed approvata alla unanimità dalla Commissione, che ne propone così la protezione ai sensi dei paragrafi terzo e quarto della più volta citata legge n. 1497.

(5819)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1967.

Composizione del Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1966.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 18 marzo 1967, con il quale è stato istituito presso questo Ministero un Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario;

Viste le designazioni pervenute dalle Amministrazioni interessate;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei componenti il predetto Comitato, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1966;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1966, è costituito come appresso:

Presidente:

De Paolis dott. Giovanni, direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

Membri:

Capece Minutolo dott. Ferdinando, ispettore generale della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Lionetti dott. Stefano, ispettore generale della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Brancatisano dott. Domenico, ispettore generale del Ministero del tesoro - IRFE;

Pizzi dott. Arnaldo, condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Gennuso dott. Valentino, condirettore dell'Ufficio italiano dei cambi;

Masera prof. Francesco, condirettore centrale della Banca d'Italia;

Merlani prof. Carlo, ordinario di Tecnica industriale e commerciale nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;

Pedone prof. Antonio, ordinario di Scienza delle finanze e diritto finanziario nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Segretario:

Mazza dott. Giuseppe, direttore di sezione della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1967
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 30

(6343)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1967.

Istituzione di una sezione di Archivio di Stato in Camerino.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Camerino una sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 1° luglio 1967.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 304

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella regione del Veneto.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1967, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Decreta:

Nella regione del Veneto gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

VENETO

Nella regione del Veneto, avuto riguardo alle particolari situazioni fisiche ed economico sociali in cui la attività agricola si esplica, sono individuabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Montagna* (1).

Si estende a nord dei rilievi collinari in una fascia continua che — da est verso ovest — interessa l'intera provincia di Belluno e, parzialmente, quelle di Vicenza e Verona, per una superficie di circa 537.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Dolcè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, S. Anna d'Alfaedo, S. Zeno di Montagna, Selva di Progno, Velo Veronese, Vestenanuova in provincia di Verona; Altissimo, Arsiero, Asiago, Caltrano, Calvene, Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Cogollo del Cengio, Conco, Crespadoro, Enego, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Lusiana, Pedemonte, Posina, Pove del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, S. Nazario, Solagna, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Tretto, Valdagno, Valdastico, Valli del

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della provincia di Belluno; nn. 1, 2 e 3 della provincia Vicenza; nn. 1 e 2 della provincia di Verona.

Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, in provincia di Vicenza; nonchè tutte le circoscrizioni dei comuni della provincia di Belluno.

2° *Territorio. — Collina* (1).

E' compreso tra la montagna e la pianura e si estende da nord-est ad ovest, con una breve soluzione di continuità in prossimità della provincia di Verona ed una appendice che si interna nella pianura di Padova e Vicenza, per una superficie complessiva di circa 263.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Fregona, Maser, Miane, Monfumo, Moriago, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, S. Pietro di Feletto, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, in provincia di Treviso; Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Breganze, Brendola, Brogliano, Carrè, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cornedo Vicentino, Creazzo, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Longare, Marostica, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monte di Malo, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Pianezze, Piovene Rocchette, Romano d'Ezzelino, Salcedo, S. Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Santorso, S. Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Trissino, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo, Zugliano in provincia di Vicenza; Affi, Bardolino, Castelnuovo di Verona, Cavajon Veronese, Costermano, Cazzano di Tramigna, Fumane, Garda, Grezzana, Cerro Veronese, Illasi, Lazise, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Roncà, S. Giovanni Ilarione, S. Ambrogio di Valpolicella, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnago in provincia di Verona; Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cinto Euganeo, Galzignano, Lozzo Atestino, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia e Vo in provincia di Padova.

3° *Territorio. — Pianura orientale* (2).

Comprende la parte nord orientale delle provincie di Venezia e Treviso, per una superficie di circa 169.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Marcon, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, Quarto d'Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto in provincia di Venezia; di Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Cordignano, Fontanelle, Gaiarine, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, S. Fior, S. Polo di Piave, S. Lucia di Piave, S. Vendemiano, Vazzola in provincia di Treviso.

4° *Territorio. — Pianura centro occidentale* (1).

Comprende la pianura centrale, nonchè la pianura attorno a Verona, che rimane separata dal resto del territorio considerato dai rilievi collinari orientali della provincia di Vicenza, per una superficie di circa 435.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Altivole, Arcade, Breda di Piave, Caerano di S. Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada di Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Montebelluna, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X°, Roncade, S. Biagio di Callalta, S. Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Zenson di Piave, Zero Branco, in provincia di Treviso; Campagnalupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, S. Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia e Vigonovo in provincia di Venezia; Abano Terme, Albignasego, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo S. Martino, Carmignano di Brenta, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, Legnaro, Limena, Loreggia, Maserà di Padova, Massanzago, Mestrino, Noventa Padovana, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Polverara, Ponte S. Nicolò, Rubano, Saccolongo, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giorgio in Bosco, S. Martino di Lupari, S Pietro in Gu, S. Giustina in Colle, S. Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Tombolo, Trebaseleghe, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero in provincia di Padova; Bolzano Vicentino, Bressanvido, Caldogno, Camisano Vicentino, Cartigliano, Cassola, Costabissara, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Marano Vicentino, Mason Vicentino, Malo, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Mussolente, Nove, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Rosà, Rossano Veneto, Sandrigo, Schiavon, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Vicenza, Villaverla e Zanè in provincia di Vicenza; Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Palù, Pescantina, Povegliano Veronese, S. Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, S. Pietro in Cariano, Sommacampagna, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio in provincia di Verona.

5° *Territorio. — Pianura meridionale* (2).

Comprende la pianura meridionale della regione per una superficie di circa 433.000 ettari.

---

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 della provincia di Treviso; nn. 4, 5 e 6 della provincia di Vicenza; nn. 3, 4 e 5 della provincia di Verona; n. 1 della provincia di Padova.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3 della provincia di Venezia; nn. 3 e 6 della provincia di Treviso.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 4, 5 e 7 della provincia di Treviso; nn. 4 e 5 della provincia di Venezia; nn. 2, 3 e 4 della provincia di Padova; nn. 7 ed 8 della provincia di Vicenza; n. 6 della provincia di Verona.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2 e 3 della provincia di Rovigo; n. 6 della provincia di Venezia; nn. 5, 6 e 7 della provincia di Padova; n. 9 della provincia di Vicenza; nn. 7, 8 e 9 della provincia di Verona.

Fanno parte del territorio tutte le circoscrizioni comunali della provincia di Rovigo; Cavarzere e Cona in provincia di Venezia; Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Boara Pisani, Barbona, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Granze, Masi, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Ponso, Pontelongo, Pozzonovo, Saletto, S. Pietro Viminario, S. Margherita d'Adige, S. Elena, S. Urbano, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este e Villa Estense in provincia di Padova; Agugliaro, Albettone, Alonte, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Lonigo, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sarego e Sossano in provincia di Vicenza, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Cerea, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Legnano, Minerbe, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pressana, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, S. Bonifacio, Sanguinetto, S. Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Veronella, Villa Bartolomea e Zimella in provincia di Verona.

Linee di sviluppo dei territori

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive:

1° *Territorio. — Montagna.*

Le linee di sviluppo del territorio, pur con le inevitabili differenziazioni dipendenti dalle diverse realtà ambientali, si imperniano fondamentalmente sulla zootecnia e sulla forestazione, attività, queste, strettamente legate e spesso dipendenti da un organico processo di estensivazione e ristrutturazione fondiaria e da un razionale sviluppo delle infrastrutture.

Invero, l'industria zootecnica costituisce la fondamentale fonte di reddito del settore agricolo e, in certi ambienti, da prevalente, diviene quasi esclusiva componente del reddito locale. Essa si esercita in aziende generalmente di piccole dimensioni le cui risorse foraggere sono peraltro integrate dai pascoli di Comuni e di Enti alle maggiori altitudini.

L'allevamento sul quale occorre puntare è quello bovino, impostato sulla razza bruno-alpina, soggetta da tempo ad un metodico ed organico lavoro di qualificazione.

Una migliore valorizzazione delle risorse locali potrà aversi soprattutto attraverso la costituzione di organiche aziende agro-silvo-pastorali, anche a carattere associativo, preferibilmente in zone orograficamente omogenee, assicurando altresì una migliore utilizzazione dei pascoli e prati pascoli della montagna.

Merita anche di essere proseguito il processo di graduale sostituzione della popolazione bovina eterogenea ancora presente con soggetti di razza bruno alpina.

Per quanto riguarda il settore forestale, va prevalentemente perseguito il miglioramento dei boschi esistenti, nonchè l'insediamento di nuove aree boschive, particolarmente sui terreni in cui non viene più esercitato il pascolo e la coltura agraria. In definitiva, attraverso le due attività fondamentali, si dovrà porre in maggiore rilievo la vocazione delle terre sulle quali non preme più una eccessiva pressione demografica.

Per realizzare gli obiettivi indicati, contemporaneamente al potenziamento del processo produttivo si dovrà assicurare il miglioramento delle strutture produttive a livello aziendale e interaziendale, nonchè delle infrastrutture a carattere sociale.

Si rendono, inoltre, indispensabili interventi congiunti idraulico-forestali per la difesa e la conservazione del suolo.

2° *Territorio. — Collina.*

Il territorio presenta due ambienti che, compenetrandosi vicendevolmente, sono difficilmente delimitabili: l'alta collina, assimilabile alla zona montana per caratteristiche e vocazioni; la media e bassa collina, in cui è possibile l'insediamento di attività agricole diverse.

Per quel che concerne l'alta collina vale quindi quanto prospettato per la montagna; è da sottolineare peraltro che, mancando nelle generalità dei casi i redditi integrativi di quel territorio, le possibilità delle zone interessate sono strettamente legate al rispetto delle naturali vocazioni di estensivazione produttiva a carattere agro-silvo-pastorale. La restante parte della collina offre invece soluzioni tecniche ed economiche diverse in dipendenza delle peculiari condizioni naturali e dell'intervento umano; aspetto essenziale è comunque la preliminare individuazione delle specifiche aree vocazionali, si da dar luogo a produzioni che rispondano sostanzialmente a requisiti di qualità e tipicità.

In particolare, date le favorevoli condizioni che si riscontrano in queste zone, preminente importanza riveste la arboricoltura specializzata. Per quanto concerne il settore viticolo, sembrano così meritevoli di larga considerazione le prospettive che ad esso sono aperte nelle colline trevigiane, vicentine, padovane e veronesi, che notoriamente forniscono produzioni di elevate qualità; si tratta pertanto di procedere alla ricostituzione dei vecchi impianti con forme di allevamento più rispondenti, alla progressiva eliminazione della vite consociata e degli ibridi produttori diretti, alla eventuale graduale estensione della coltura con l'impiego di vitigni tipici.

Per quanto riguarda la frutticoltura, attualmente limitata ad alcune aree della collina centro-orientale e costituita particolarmente dal pesco e dal ciliegio, nonchè, secondariamente, dall'olivo, si può ritenere che tali colture, ristrutturate sul piano tecnico e nei riflessi del mercato, possono assumere maggiore funzione economica nei territori interessati.

Là ove non si riscontrano le condizioni idonee per lo insediamento di una agricoltura intensiva imperniata su impianti arborei, potrà invece rafforzarsi l'indirizzo cerealicolo zootecnico, purchè dimensionato su basi aziendali tali da contenere al massimo i costi di produzione ed assicurare una gestione economica.

L'ancora limitata estensione dell'esercizio irriguo e le difficoltà di ordine tecnico ed economico che condizionano gli ordinamenti colturali escludono, nella normalità dei casi, la convenienza di un allevamento bovino orientato verso la produzione del latte; per contro questi ambienti si configurano come adatti per la produzione della carne bovina, anche come attività integrativa di altri indirizzi produttivi.

Ruolo notevole, — come già si verifica in alcune zone — potranno parimenti svolgere gli allevamenti avicoli, orientati alla produzione della carne e delle uova, sia da cova che da consumo.

Per il conseguimento degli obiettivi indicati si rende altresì indispensabile accentuare e generalizzare la difesa fitosanitaria delle colture, attraverso idonei organismi cooperativi; estendere la meccanizzazione, con particolare riguardo alle macchine operatrici; adeguare le strutture aziendali — specie quelle attinenti il settore zootecnico — e le infrastrutture, tra le quali sono da porre in rilievo le reti idriche, elettriche e stradali.

Utile infine si presenta la costituzione e l'ammodernamento di impianti collettivi di primo e secondo grado per la tutela e la valorizzazione commerciale della produzione.

3° *Territorio. — Pianura orientale.*

Lo sviluppo del territorio è strettamente legato al completamento delle opere di bonifica, la cui esecuzione comporta il risanamento dei terreni di vecchia agricoltura posti a nord della ferrovia Venezia-Trieste, e, come conseguenza, il ridimensionamento delle strutture dei comprensori posti a valle.

Ai problemi della bonifica si collegano quelli relativi all'estendimento della irrigazione, che è altro fattore determinante del progresso agricolo e che, ovviamente, va sostenuta con i mezzi più efficaci.

Quanto agli indirizzi produttivi, le linee di sviluppo interessano soprattutto il settore zootecnico e quello viticolo.

Per il primo settore l'orientamento prevalentemente seguito grazie alle possibilità irrigue, e che va assecondato, è verso la produzione del latte. Il che non esclude, peraltro, la possibilità di un utile inserimento di allevamenti destinati alla produzione della carne. Va inoltre ricordato che è in atto un'azione intesa a qualificare il patrimonio bovino, già in buona parte costituito da soggetti di pregio prevalentemente di razza pezzata nera. Si tratta di azione che merita di essere proseguita.

Aspetti essenziali dell'azione da svolgere sono, inoltre, l'aumento delle dimensioni degli allevamenti, anche con iniziative a carattere interaziendale, e la loro migliore specializzazione, si da assicurare ad essi una crescente economicità.

La produzione lattiera è già valorizzata da impianti a carattere cooperativo, ma una più efficiente organizzazione, ad ogni livello, si presenta di sicura utilità.

Per quanto attiene alla coltura della vite — già di per se in spontanea continua espansione e la cui produzione è valorizzata da una efficiente rete di impianti collettivi di primo grado — una maggiore affermazione del settore dipende non tanto dall'aumento delle superfici investite, quanto dall'aggiornamento delle tecniche colturali e, soprattutto, dall'adeguamento ed ammodernamento degli impianti collettivi di primo grado, nonchè dalla costituzione di adatte strutture di secondo e terzo grado, destinate a valorizzare e tutelare la produzione in sede commerciale.

Un maggior contributo al progresso economico del territorio può venire, altresì, dal generale miglioramento tecnico delle colture erbacee tradizionali, in particolare il mais, che sta alla base dell'industria zootecnica.

Per assecondare, specie sul piano economico, le linee produttivistiche indicate, si appalesa utile una più spinta meccanizzazione delle operazioni colturali. Tenuto conto però che nel territorio, come del resto in quasi tutta la regione veneta, il parco trattoristico ha raggiunto una consistenza che appare in larga misura rispondente alle effettive necessità, vanno, soprattutto, incrementate le macchine operatrici.

Essenziale si dimostra, poi, una più generalizzata difesa fitosanitaria di tutte le colture, attraverso idonei organismi di produttori.

Analogamente ai precedenti territori, una importante funzione è affidata all'adeguamento delle strutture aziendali e delle infrastrutture in vista delle esigenze connesse alla dinamica produttiva ed al più civile insediamento della popolazione rurale.

4° *Territorio. — Pianura centro-occidentale.*

Anche per questo territorio si ripetono aspetti analoghi a quelli della pianura orientale per quanto attiene alla bonifica e alla sistemazione idraulico-agraria dei terreni che, unitamente alle difese a mare, assumono grande importanza ai fini dello sviluppo agricolo.

Del pari vanno considerati i diversi aspetti legati all'irrigazione, essendo fra l'altro i terreni delle zone interessate in genere eccessivamente permeabili.

Inoltre, in questo territorio più che negli altri la economicità dell'esercizio agricolo è legata ad un graduale processo di ampliamento delle maglie poderali, quale elemento che può largamente contribuire a quel miglioramento delle tecniche per un generale potenziamento delle colture tradizionali e degli allevamenti praticati, sul quale occorre prevalentemente fare affidamento.

Tra le colture da tenere maggiormente in considerazione sono le orticole da pieno campo che, affermatesi da tempo in talune aree — estuario veneziano, circondari di Chioggia, Treviso, Bassano, Verona —, vanno ulteriormente espandendosi. D'altro lato la possibilità di estendere le superfici investite sono connesse non solo alle favorevoli prospettive del settore, date le notevoli richieste del mercato, ma anche al fatto che tali coltivazioni consentono, nei periodi di stasi degli altri lavori agricoli, l'assorbimento di lavoro anche marginale, ampliando le possibilità di reddito delle imprese.

In delimitate aree vocazionali è, peraltro, da perseguire l'indirizzo frutticolo; anche qui si tratta di migliorare gli impianti, specie in ordine alle varietà ed ai calendari di produzione, e le tecniche colturali, al fine di arrivare ad una più spiccata specializzazione.

Per il settore zootecnico, tenuto conto della particolare situazione di arretratezza che caratterizza il territorio e delle positive tendenze che si intravedono, si prospetta un vasto campo di azione, soprattutto rivolto al potenziamento dei bovini da latte.

In relazione all'accennato regime fondiario, potranno, tra l'altro, dare ampio contributo iniziative intese ad accentrare gli allevamenti, sia attraverso conduzioni associate, sia attraverso stalle sociali, onde conseguire idonee dimensioni sotto il profilo economico. Inoltre, analogamente agli altri territori, lo sviluppo zootecnico, imperniato sugli allevamenti bovini, è strettamente connesso all'incremento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del mais, da perseguire attraverso le opportune azioni.

L'economico collocamento della produzione richiede, però, una più valida organizzazione dei produttori a

tutti i livelli, in grado di consentire agli agricoltori di inserirsi opportunamente nella fase commerciale; in particolare è auspicabile che gli attuali centri di trasformazione a livello di comune e frazione, attrezzati di impianti di refrigerazione, possano assolvere la funzione di centri di raccolta. La fase di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti derivati dovrebbe essere difatti accentrata in complessi economicamente validi e rispondenti alle prescrizioni imposte dalla regolamentazione comunitaria.

Per quanto riguarda la difesa fitosanitaria, la meccanizzazione e le strutture e infrastrutture rimangono valide le considerazioni e le prospettive delineate a proposito del precedente territorio.

5° *Territorio. — Pianura meridionale.*

Premessa essenziale dello sviluppo agricolo è il ripristino della piena efficienza delle difese a mare e la ristrutturazione ed il completamento delle opere di bonifica. L'esecuzione di tali opere potrà consentire, oltretutto, l'estendimento della rete irrigua a sua volta connesso all'attuazione del progetto « Adige-Garda ».

In ordine alle produzioni, l'indirizzo prevalente è il cerealicolo-zootecnico-bieticolo: si tratta di orientamento che si mostra pienamente rispondente alle condizioni ambientali e che, pertanto, merita di essere potenziato ai fini dello sviluppo territoriale.

In particolare, l'accento va posto sul consolidamento degli allevamenti bovini non soltanto sul piano quantitativo, ma anche per quanto concerne il miglioramento qualitativo, onde realizzare le possibili economie di costi: in tal senso soprattutto sembrano suscettivi di espansione e miglioramento i tradizionali allevamenti bovini da carne, sia a livello aziendale che in forme associate. A tali prospettive si connette, fra l'altro, la opportunità di un sostanziale aumento della produzione foraggera e maidicola.

E' pure da considerare come settore di sviluppo quello degli allevamenti minori, soprattutto avicoli, che del resto possono dare un importante contributo alla economia di altri ambienti in tutta la pianura veneta.

Nel territorio è manifesta inoltre la tendenza ad estendere gli impianti frutticoli. In via generale si tratta di tendenza che va seguita; è però da rilevare che l'ulteriore espansione della frutticoltura è legata alla scelta di zone specificatamente vocazionali — sia per quanto riguarda l'ambiente che la tradizione colturale — ed alla scelta delle specie e delle varietà da improntarsi a criteri esclusivamente di mercato.

Un apporto rilevante al progresso economico del territorio può, infine, derivare dalle colture orticole, che in talune aree trovano condizioni di ambiente ottimali.

Affinchè i produttori possano trarre maggiori benefici dallo sviluppo produttivo è indispensabile, fra gli altri problemi da affrontare al livello aziendale ed interaziendale, oltre che diffondere la meccanizzazione ed assicurare una più razionale difesa fitosanitaria, dar luogo ad una vasta ed efficiente organizzazione cooperativa ad ogni grado, sia realizzando nuovi impianti che ammodernando quelli esistenti.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della regione.

In particolare, gli Enti di sviluppo potranno dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nello obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Montagna.*

Obiettivo preminente dell'azione pubblica sarà di valorizzare e consolidare il patrimonio bovino, nella considerazione delle possibilità che si offrono nel territorio per un conveniente sviluppo della produzione di materiale da allevamento per la pianura. A tal fine verrà fra l'altro dato impulso alla sostituzione della attuale popolazione bovina ancora eterogenea con soggetti di razza bruno-alpina; verrà promosso il miglioramento selettivo, coordinandolo con l'azione di risanamento, anche essa da assecondare; verrà facilitata una migliore utilizzazione dell'alpeggio, tendendo ad acquistare ad esso nuove aree, soprattutto nelle zone di media montagna; verrà dato impulso alla costituzione di stalle associate, da realizzare anche con la collaborazione dell'Ente di sviluppo e delle associazioni di allevatori, soprattutto per la produzione di materiale selezionato.

In particolari condizioni, l'azione incentivante potrà essere rivolta al potenziamento degli allevamenti minori, tra i quali gli avicoli per la produzione della carne.

Aspetto di particolare considerazione dovrà essere comunque la dimensione degli allevamenti, per assicurarne una conduzione economica, anche in forme associate.

Parallelamente andranno sostenute le iniziative per il riordino dei pascoli e la ristrutturazione degli impianti collettivi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione anche allo scopo di pervenire ad una maggiore tipicizzazione e tutela del prodotto attraverso la creazione di appositi consorzi.

Per quanto riguarda la forestazione, la relativa attività sarà, ove necessario, collegata a quelle da svolgere nel campo delle sistemazioni idraulico forestali e della difesa del suolo; problemi questi che, per la loro evidente importanza, vanno affrontati nei modi più ampi.

In particolare, per migliorare ed estendere gli impianti esistenti gli interventi saranno indirizzati al riordino dei boschi degradati, anche — per quanto riguarda i cedui — mediante l'allungamento dei turni ed il coniferamento; alla costituzione di nuovi boschi, anche da parte di privati ed Enti, con il più ampio utilizzo dei terreni abbandonati ed, ovunque possibile, con l'impiego di essenze a rapido accrescimento; alla conservazione dei castagneti da frutto attaccati da malattie parassitarie; al miglioramento delle tecniche colturali; alla costituzione dei necessari vivai regionali per la produzione di piantine da rimboschimento. Sarà altresì agevolata la realizzazione di segherie modernamente attrezzate.

Andranno contemporaneamente sostenute le iniziative per la costituzione di aziende agro-silvo-pastorali di sufficienti superfici, anche attraverso forme di conduzione associate.

Nel quadro generale della soluzione dei problemi montani l'azione dello Stato potrà esplicarsi in modo particolarmente incisivo anche attraverso l'ampliamento della superficie di proprietà dell'Azienda per le foreste demaniali.

Con gli appositi incentivi previsti dalla legge sarà facilitata alle aziende la dotazione di adeguate strutture e di mezzi strumentali, particolarmente efficienti sul piano tecnico ed economico.

Del pari, andranno adeguate alle effettive esigenze le dotazioni infrastrutturali — particolarmente strade, acquedotti ed elettrodotti — anche in funzione dello sviluppo del turismo, attività in grado di fornire al territorio un valido contributo di reddito.

2° *Territorio. — Collina.*

Nelle zone di alta collina, assimilabili alla montagna, verranno perseguite in linea generale le direttive già fissate per il precedente territorio.

La valorizzazione della media e bassa collina — che costituisce l'altro fondamentale ambiente del territorio e che presenta suscettività all'insediamento di indirizzi anche intensivi ed attivi — è invece largamente condizionata dall'apporto di acqua irrigua. L'azione pubblica dovrà, pertanto, promuovere l'estendimento della pratica irrigua, — tenendo tuttavia rigorosamente conto che il costo di esercizio dell'irrigazione si mantenga entro livelli di equilibrio economico — nonchè l'esecuzione ed il perfezionamento delle strutture aziendali connesse, anche indirettamente, con la pratica irrigua.

In ordine agli indirizzi produttivi, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle aree vocazionali viticole e soprattutto a quelle oggetto di delimitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, per una maggiore affermazione della coltura della vite, mediante un ragionato estendimento degli impianti specializzati e la sostituzione di quelli esistenti che siano superati sotto l'aspetto colturale, adottando comunque vitigni di pregio.

L'azione in favore delle colture arboree — pesco, ciliegio ed olivo —, pure opportuna, dovrà essere adeguatamente limitata alle aree vocazionali o tradizionali e concretarsi nella sostituzione di impianti vetusti e non più rispondenti.

Per quanto attiene alla zootecnia, avuto riguardo alle caratteristiche del territorio, saranno considerate le possibilità di sviluppo ed affermazione dell'allevamento bovino, indirizzato particolarmente alla produzione della carne nelle aziende che, potendo utilizzare ordinamenti colturali in cui prevalgono le foraggere, presentino in tal senso i necessari presupposti.

Gli incentivi saranno rivolti ad aumentare le consistenze zootecniche ed a migliorarne lo standard qualitativo nonchè a promuovere l'adozione di metodi e tecniche di allevamento più razionali anche quando la gestione sia attuata in forma associata.

Laddove non si possa esercitare un'industria di allevamento bovino su basi economiche, l'attività zootecnica andrà orientata verso gli allevamenti avicoli e suinicoli, opportunamente incoraggiati anche attraverso la costituzione di attrezzature di secondo grado per la preparazione commerciale del prodotto.

Sul piano aziendale l'azione pubblica dovrà favorire il miglioramento delle strutture zootecniche soprattutto, e di quelle altre strutture necessarie ad assicurare l'acquisizione di maggiori redditi ed un più civile insediamento delle popolazioni rurali.

Per quanto attiene agli impianti interaziendali di raccolta, lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, l'azione pubblica dovrà sostenere una loro maggiore affermazione e, soprattutto, favorire ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti. Particolare azione dovrà essere svolta per promuovere la costituzione di strutture di secondo grado — aperte alla generalità delle organizzazioni di primo grado — indispensabili per meglio valorizzare la produzione in sede commerciale. Circa il settore ortofrutticolo, si tenderà ad agevolare un'efficiente rete di centri di raccolta sussidiari che, per la frigo-conservazione, possano economicamente appoggiarsi ai grandi impianti di mercato della regione.

3° *Territorio. — Pianura orientale.*

Importanza preminente avrà, in questo territorio, la azione rivolta al perfezionamento ed adeguamento delle opere di bonifica e di sistemazione idraulica ed agraria e delle opere irrigue. Ciò, infatti, costituisce condizione di base per il perseguimento di più convenienti riconversioni colturali e per le necessarie specializzazioni degli ordinamenti produttivi.

Per quanto attiene ai settori produttivi sarà obiettivo prevalente lo sviluppo del settore zootecnico seguendo all'uopo, nella applicazione delle previste agevolazioni, le seguenti direttrici:

— ulteriore qualificazione della popolazione bovina, sia attraverso la sostituzione di soggetti meticci od appartenenti a razze economicamente superate, sia mediante l'intensificazione e l'allargamento dell'azione di miglioramento genetico già intrapresa;

— potenziamento delle organizzazioni associative degli allevatori e rafforzamento dei servizi collaterali, per i quali è da agevolare un razionale raggruppamento nell'ambito regionale;

— azione collaterale al risanamento del patrimonio bovino, mediante l'approvvigionamento di soggetti di elevate attitudini ed il miglioramento igienico sanitario dei ricoveri;

— costituzione di forme associate di allevamenti di convenienti dimensioni;

— realizzazione di impianti di macellazione localizzati nelle zone di produzione, purchè in genere di potenzialità non inferiore ai 20-30 mila capi.

La coltura viticola andrà sostenuta nei territori delimitati ai fini del riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini, così come non sono da escludere interventi per le altre colture arboree ricadenti in aree vocazionali e tradizionali, allo scopo di favorire la sostituzione degli impianti sorpassati sia sotto l'aspetto colturale che per quello delle varietà adottate.

Sarà del pari perseguita l'azione — del resto da tempo in atto, specie a favore della proprietà diretto-coltivatrice — intesa a promuovere la costituzione, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture aziendali, con particolare riguardo ai fabbricati di abitazione e agli impianti a carattere zootecnico.

L'obiettivo del miglioramento dell'economia aziendale sarà perseguito anche attraverso le facilitazioni per

un più appropriato uso dei mezzi tecnici e soprattutto delle macchine, della fertilizzazione e della difesa fitosanitaria.

In particolare, per quanto riguarda le aziende condotte a mezzadria, presenti ancora in larga misura nel territoio, si darà, ove opportuno, la preferenza agli investimenti in beni strumentali.

Gli interventi dovranno pure estrinsecarsi in favore dell'estendimento e perfezionamento della rete viabile e di quella elettrica ed idrica, onde consentire modi adeguati di vita alla popolazione agricola, nelle aree che risultino ancora carenti di tali infrastrutture.

Inoltre, avuto riguardo che la produzione agricola può consentire una maggiore redditività qualora sia ad essa garantita una conveniente valorizzazione nella fase commerciale, dovrà essere perseguito l'altro importante obiettivo dell'organizzazione di mercato. Per tutti i settori produttivi andranno quindi sostenute le iniziative per il consolidamento delle strutture cooperative di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, che, ad ogni livello, si dimostrino in grado di concorrere al progresso economico degli operatori agricoli. In particolare per il settore vitivinicolo sarà favorita la concentrazione nelle iniziative di 2° grado — peraltro aperte alla generalità dei produttori associati e delle cooperative — degli impianti di imbottigliamento, di invecchiamento e di utilizzazione dei sottoprodotti.

4° *Territorio. — Pianura centro-occidentale.*

Anche per questo territorio si pone con carattere di priorità la soluzione dei problemi della bonifica, delle difese a mare e lagunari e della sistemazione idraulica ed agraria dei Terreni, al fine di evitare i ricorrenti danni all'agricoltura derivanti sia da eccesso che da difetto di umidità. In tal senso, pertanto, sarà svolta una azione particolarmente incidente.

Del pari, sarà curata la migliore utilizzazione delle acque a scopo irriguo, anche in vista della possibilità di consentire, attraverso l'estensione della irrigazione, il consolidamento e una maggiore affermazione delle aziende familiari, prevalenti nel territorio ma caratterizzate tuttora da una eccessiva frammentazione e dispersione fondiaria.

Altro settore che dovrà essere oggetto di azione incidente è quello degli allevamenti bovini che risente fra l'altro dei fattori negativi derivanti dalla generalmente scarsa dimensione delle aziende, la quale influisce sia sulla consistenza delle stalle, sia sulla loro composizione, spesso eterogenea. L'intervento da svolgere tenderà ad attenuare tali difetti e, più in genere, seguirà le direttive indicate per il territorio precedente, agevolando un indirizzo produttivo convenientemente bilanciato fra la produzione del latte e la produzione della carne e tenendo tuttavia presente la tendenza in atto alla specializzazione verso la produzione del latte, con particolare riguardo a quello alimentare.

Sarà inoltre assecondata l'azione di risanamento del patrimonio bovino, con particolare preferenza per le zone bianche, anche in vista della corresponsione di un prezzo differenziato del latte proveniente da zone dichiarate indenni.

Infine, trattandosi di territorio caratterizzato dalla grande importanza dell'impresa familiare e, in alcune zone, della piccola affittanza, si tenderà a favorire particolarmente quel tipo di attrezzature semifisse o mobili, (ad esempio stalle prefabbricate, silos di plastica, ecc.) che da una parte valgano ad agevolare l'accesso a tali iniziative da parte dei fittavoli e dall'altra non costituiscano impedimento a future modifiche nelle dimensioni aziendali.

Agli interventi sul piano produttivo si accompagneranno, sul piano della organizzazione di mercato, analoghi interventi intesi a promuovere e facilitare:

— la costituzione di impianti lattiero-caseari di dimensioni economiche ed in ogni caso con una capacità lavorativa non inferiore ai 40-50 mila quintali, anche attraverso la fusione organizzativa dei piccoli stabilimenti attuali che, convenientemente attrezzati con impianti di refrigerazione, potranno funzionare da centri di raccolta;

— la realizzazione di impianti collettivi per la produzione di burro che risponda ai requisiti richiesti dalla regolamentazone comunitaria;

— le iniziative intese a raggiungere la tipicizzazione e specializzazione della produzione casearia, attraverso organismi di secondo grado per la stagionatura e la difesa economica della produzione;

— la realizzazione di adeguati impianti per la trasformazione in prodotti alimentari derivati (latte in polvere, latte condensato, ecc.) delle produzioni di supero, anche ai fini della stabilità del mercato.

Sarà inoltre opportuno, specie in riferimento alle aziende familiari, sostenere e qualificare ulteriormente gli allevamenti delle specie minori, sia nell'ambito aziendale che in quello interaziendale.

Per quanto attiene le colture arboree — presenti in forme specializzate, soprattutto col melo, pero e pesco, in specifiche aree vocazionali — l'adozione dovrà essere in particolar modo rivolta ad una maggiore razionalizzazione degli impianti ed alla sostituzione di quelli superati. Inoltre, si dovranno incoraggiare le iniziative intese ad assicurare, ai vari livelli, il pronto e favorevole collocamento della produzione frutticola, così come di quella orticola.

La viticoltura, estesa in tutto il territorio, è difesa da una efficiente rete di impianti collettivi a carattere cooperativo che, salvo opportuni adeguamenti ed ampliamenti, si ritengono sufficienti alle esigenze. Si prospetta peraltro la opportunità di facilitare la costituzione di impianti di secondo e terzo grado, che possano inserirsi convenientemente nel settore della commercializzazione specie per quanto concerne la maggiore tipicizzazione della produzione, le operazioni di invecchiamento delle partite di maggior pregio e l'eventuale stoccaggio.

Infine, saranno agevolate con i previsti interventi contributivi e creditizi le iniziative intese al miglioramento delle pratiche colturali e della economia aziendale, tra le quali la difesa fitosanitaria e la diffusione e qualificazione di mezzi meccanici — che devono soprattutto rispondere al criterio della maggiore economicità di impiego —. Anche l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali sarà favorito, per il conseguimento di maggiori livelli di redditività da parte delle aziende ed il miglioramento delle condizioni sociali. Gli impianti di essiccazione del mais, specie sotto forma cooperativa, sono da favorire in tutti i territori di pianura.

5° *Territorio. — Pianura meridionale.*

Anche questo territorio postula il completamento e la ristrutturazione delle opere di bonifica, nonchè il consolidamento delle difese a mare. In connessione, l'azione pubblica dovrà anche essere rivolta al risanamento idraulico dei terreni, nonchè al completamento ed estendimento dell'esercizio irriguo, da affrontare con criteri di organicità ed unitarietà anche in vista della realizzazione del progetto « Adige-Garda ».

Le notevoli possibilità di sviluppo delle colture foraggere e del mais consentono, come si è indicato, la ulteriore affermazione in questo territorio di una industria zootecnica volta principalmente alla produzione della carne. Dovrà, in conseguenza, favorirsi la ulteriore qualificazione della popolazione bovina, attraverso il miglioramento genetico e l'approvvigionamento di soggetti ad elevate attitudini; il potenziamento dei servizi collaterali, particolarmente quelli attinenti alla riproduzione; la creazione di idonee strutture per il consolidamento e l'affermazione di macelli cooperativi di potenzialità tale da garantire una valida azione in sede di mercato.

Per quanto attiene la organizzazione di mercato, anche per il settore lattiero-caseario, accanto ad un'azione volta ad un maggiore consolidamento delle attuali strutture di primo grado, si prospetta la necessità della creazione di organismi di secondo grado, che possano consentire la difesa delle produzioni di maggiore tipicità e pregio ed in particolare del grana padano, mediante idonei impianti per la conservazione e lo stoccaggio.

Azioni analoghe, al livello produttivo ed al livello del mercato, sarà opportuno svolgere anche a favore degli allevamenti zootecnici minori.

Nel comparto delle colture arboree specializzate, nel mentre non sarà opportuno favorire la loro espansione, andrà incoraggiata la razionalizzazione degli impianti esistenti mediante una migliore tecnica colturale e la sostituzione delle colture ormai superate con cultivar più pregiate e, quindi, più accette al consumatore.

Dovrà, invece, essere incoraggiata, sia per questo settore che per quello orticolo, la costituzione ed il consolidamento di idonee strutture interaziendali a livello produttivo e di mercato.

Analogamente agli altri territori, l'azione statale si esplicherà per sostenere la difesa fitosanitaria della produzione, la diffusione di mezzi meccanici, l'adeguamento delle strutture ed infrastrutture aziendali.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale del 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo sviluppo alle azioni rivolte, da una parte, a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche, e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e lo aggiornamento professionale degli operatori agricoli, facendo fra l'altro leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

L'attività agricola richiede, infatti, una specifica professionalità; di conseguenza, particolare rilevanza e nuove prospettive vanno riservate all'assistenza tecnica, articolandola nei settori della divulgazione, della propaganda, dell'attività dimostrativa e della preparazione professionale.

Tale azione, finora prevalentemente limitata a favore di determinati ambienti agricoli, dovrà, per l'intervento anche degli Enti di sviluppo, interessare le vere e proprie figure imprenditoriali sia che agiscono a livello aziendale, sia, ed a maggior ragione, operanti in organismi associativi.

Gli imprenditori dovranno, inoltre, essere costantemente sostenuti nella loro azione volta ad effettuare le più convenienti scelte e i più rispondenti ordinamenti produttivi, attraverso la concessione di crediti agevolati che valorizzino le loro capacità imprenditoriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1967.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico del trinciato Dalmazia e della sigaretta Nazionale popolare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1935 e 13 dicembre 1962, concernenti, rispettivamente, il cambiamento della denominazione in trinciato Dalmazia del trinciato Drama e la iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio della sigaretta Nazionale popolare;

Considerato che lo smercio del trinciato Dalmazia è in continua diminuzione per cui è stata disposta la cessazione della relativa fabbricazione;

Ritenuto, altresì, che non è mai stata iniziata la produzione della sigaretta Nazionale popolare della quale neppure in avvenire si farà luogo alla fabbricazione;

Atteso che occorre provvedere pertanto alla radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio dei due cennati tipi di prodotti;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Il trinciato Dalmazia e la sigaretta Nazionale popolare sono radiati dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 maggio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1967
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 88

(6342)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1967.

Revoca nei confronti della ditta Zamboni Paolo dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica in Rovigo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 7 febbraio 1955, con il quale la ditta Zamboni Paolo fu autorizzata ad attivare in Rovigo, via Silvestri n. 65 un'officina farmaceutica per la produzione di preparati galenici, limitatamente alla preparazione di pomate;

Vista la comunicazione in data 22 aprile 1967, con la quale il medico provinciale di Rovigo ha dichiarato che, nella sede sopracitata non esiste attualmente un'officina farmaceutica;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta Zamboni Paolo, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Rovigo, via Silvestri n. 65 concessa con decreto A.C.I.S. in data 7 febbraio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Rovigo è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6110)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 giugno 1967.

Revoca del divieto di importazione dal Regno dei Paesi Bassi dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio dello stesso anno, con la quale venne posto, per motivi di profilassi dell'afta epizootica, il divieto di importazione dal Regno dei Baesi Bassi dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Considerato che il territorio del predetto Paese è indenne da infezione aftosa;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 18 gennaio 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 21 gennaio 1967, è abrogata.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6500)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Divieto di importazione in Italia di vitelli da macello e delle relative carni dalla Repubblica Federale Tedesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 febbraio 1961, n. 4, concernente il divieto dell'impiego degli estrogeni come fattori di crescita e di neutralizzazione sessuale degli animali le cui carni e prodotti sono destinati all'alimentazione umana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Considerato che esami di laboratorio eseguiti presso l'Istituto superiore di sanità hanno messo in evidenza la presenza di sostanze estrogene nelle carni bovine provenienti dalla Repubblica Federale Tedesca;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti per impedire l'introduzione in Italia di prodotti dannosi alla salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione in Italia di vitelli da macello (fino a 220 kg. peso vivo) e delle relative carni refrigerate, congelate e preparate dal territorio della Repubblica Federale Tedesca.

Art. 2.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6531)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 giugno 1967.

Divieto di importazione e di transito dei suidi vivi, delle relative carni, prodotti ed avanzi dalla Repubblica Francese ai fini della profilassi della peste suina africana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Considerata l'insorgenza nel territorio della Repubblica Francese della peste suina africana;

Ritenuto necessario adottare urgenti misure di polizia veterinaria per proteggere gli allevamenti suinicoli nazionali;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione in Italia dalla Repubblica Francese:

a) dei suidi e delle loro carni con eccezione di quelle sterilizzate in scatola, dei grassi fusi, dei prodotti con osso stagionati da almeno 7 mesi e senza osso da almeno 6 mesi. Detto divieto è esteso ai quantitativi di carni inferiori a 5 chilogrammi e dirette a qualsiasi titolo nel territorio nazionale;

b) dei prodotti ed avanzi della specie predetta che non siano nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

c) del fieno, della paglia e degli altri materiali ed oggetti possibili veicoli di contagio.

Art. 2.

E' vietato il transito:

a) attraverso il territorio nazionale dei suidi, delle relative carni, escluse quelle sterilizzate in scatola, i grassi fusi ed i prodotti con osso stagionati da almeno 7 mesi e senza osso da almeno 6 mesi provenienti dalla Repubblica Francese;

b) attraverso il territorio francese dei suidi e delle relative carni destinate in Italia.

Art. 3.

E' vietato lo scarico dei residui di carni delle provviste di bordo nonchè degli avanzi dei pasti già preparati dalle navi e dagli aerei provenienti dalla Francia.

Ove ciò non sia possibile lo scarico dovrà essere autorizzato dal veterinario di porto o di aeroporto il quale impartirà di volta in volta le necessarie disposizioni per la distruzione, da effettuare nell'ambito del porto o aeroporto, dei residui e degli avanzi medesimi, esercitando la opportuna vigilanza sulle relative operazioni.

Art. 4.

Nei posti di confine, nei porti e negli aeroporti è vietato scaricare dai carri ferroviari, dalle navi, dagli aerei e da qualsiasi mezzo di trasporto gli animali ed i prodotti nonchè i materiali indicati nel precedente art. 1 provenienti dalla Francia.

Il fieno e la paglia usati sugli imballaggi dovranno essere convenientemente sterilizzati e scortati da un certificato sanitario dal quale risulti il procedimento di sterilizzazione impiegato; in caso contrario saranno distrutti mediante incenerimento secondo le modalità indicate nel precedente art. 3.

Art. 5.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(6532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare del comune di Villadossola (Novara)

Con decreto provveditoriale n. 10992/Urb. in data 30 maggio 1967, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nel comune di Villadossola.

Avverso a tale piano non sono state presentate opposizioni od osservazioni.

Il decreto di approvazione, unitamente agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di detonatori denominati « IES AI », « IER/B AI » e « IER/M AI »

Gl inneschi (detonatori) elettrici ad alta intensità denominati « IES AI », « IER/B AI » e « IER/M AI » fabbricati dalla Società Montecatini-Edison nel proprio stabilimento di Taino sono riconosciuti come impiegabili per lavori a cielo aperto ed in galleria, con esclusione d'impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritti nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(6352)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 446.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6400)

Autorizzazione alla provincia di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967, la provincia di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.819.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6276)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.326.249, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6401)

Autorizzazione al comune di Militello Rosmarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Militello Rosmarino (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.534.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6403)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.256.353, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6402)

Autorizzazione al comune di Meri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Meri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.715.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6404)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6405)

Autorizzazione al comune di Venetico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Venetico (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.104.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6406)

Autorizzazione al comune di Ucria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Ucria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.205.306, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6407)

Autorizzazione al comune di Santa Teresa di Riva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Santa Teresa di Riva (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.937.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6408)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.232.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6409)

Autorizzazione al comune di San Pier Niceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di San Pier Niceto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.729.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6410)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.418.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6411)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.222 332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6412)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.399.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6413)

Autorizzazione al comune di Raccuja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Raccuja (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.561.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6414)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.080.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6415)

Autorizzazione al comune di Naso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Naso (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.198.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6416)

Autorizzazione al comune di Mistretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Mistretta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.142.731, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6417)

Autorizzazione al comune di Pettineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Pettineo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.583.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6418)

Autorizzazione al comune di Alcara Li Fusi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1967, il comune di Alcara Li Fusi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.829.943, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6419)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6420)

Autorizzazione al comune di Vita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Vita (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.612.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6421)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.247.402, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6422)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6423)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.624.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6424)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.326.443, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6425)

Autorizzazione al comune di Condrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Condrò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.671.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6426)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1967, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.496.318, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6427)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6428)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1967, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 368.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 14 giugno 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,04	624,95	625,04	624,98	624,97	625,05	625 —	624,98	625,05	625 —
$ Can.	578,22	578,35	578 —	578,30	578 —	578,30	578,40	578,30	578,30	578,25
Fr. Sv.	144,78	144,75	144,78	144,76	144,75	144,78	144,765	144,76	144,78	144,77
Kr. D.	90,32	90,28	90,35	90,33	90,30	90,31	90,33	90,33	90,31	90,30
Kr. N.	87,48	87,46	87,48	87,47	87,45	87,45	87,475	87,47	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,40	121,37	121,39	121,39	121,35	121,40	121,385	121,39	121,40	121,40
Fol.	173,40	173,50	173,51	173,52	173,45	173,43	173,515	173,52	173,43	173,48
Fr. B.	12,59	12,589	12,5925	12,5890	12,585	12,58	12,589	12,5890	12,58	12,585
Franco francese	127,31	127,30	127,35	127,34	127,30	127,35	127,34	127,34	127,35	127,33
Lst.	1745 —	1745 —	1744,80	1745 —	1744,75	1745,55	1745,125	1745 —	1744,55	1745,25
Dm. occ.	156,97	156,95	157,03	156,99	156,95	156,86	156,98	156,99	156,96	156,97
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,20	24,18	24,19	24,197	24,20	24,19	24,20
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,79	21,80	21,79	21,77	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,42	10,4225	10,43	10,42	10,491	10,4225	10,42	10,42

Media dei titoli del 14 giugno 1967

Rendita 5 % 1935	104,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,725

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % ([illegible] 1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 giugno 1967

1 Dollaro USA	624,99
1 Dollaro canadese	578,35
1 Franco svizzero	144,762
1 Corona danese	90,33
1 Corona norvegese	87,472
1 Corona svedese	121,387
1 Fiorino olandese	173,517
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,34
1 Lira sterlina	1745,062
1 Marco germanico	156,985
1 Scellino austriaco	24,198
1 Escudo Port.	21,78
1 Peseta Sp.	10,421

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, n. 1235/R/Gab., con cui al sig. Kerschbaumer Luigi, nato a Laion il 2 giugno 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ciliesa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 30 dicembre 1966 dalla signorina Ciliesa Maria, figlia del predetto in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, numero 1235/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Ciliesa Maria, nata a Laion l'8 dicembre 1928 e della figlia Isabella nata ad Innsbruck il 4 novembre 1947, in atto residenti a Bolzano, via Talvera n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Kerschbaumer.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 30 maggio 1967

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(6073)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica degli articoli 2 e 10 del decreto ministeriale 24 marzo 1967, relativo al concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - Anno accademico 1967-68 e proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1967, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoquindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967, registro n. 43 Difesa, foglio n. 354);

Considerata l'opportunità di integrare gli articoli 2 e 10 del predetto decreto ministeriale 24 marzo 1967 di concorso, nonchè di prorogare il termine di scadenza del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei titoli di studio previsti per l'ammissione al concorso nell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, di cui all'art. 2, lettera *F*), n. 1, del decreto ministeriale 24 marzo 1967, indicato in preambolo, è aggiunto il seguente titolo di studio:

« diploma di abilitazione magistrale ».

Art. 2.

All'elenco dei documenti che dovranno essere presentati dai candidati utilmente collocati nelle graduatorie del concorso, di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 24 marzo 1967 indicato in preambolo è aggiunto il seguente documento ed il susseguente comma:

« 6) atto di assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Tale atto dovrà essere redatto dal sindaco secondo il modello di cui all'allegato n. 6 su carta da bollo da L. 400, e dovrà contenere l'indicazione del ruolo al quale il giovane è stato ammesso.

Le firme su documenti firmati all'estero, redatti e vistati dalle autorità diplomatiche e consolari italiane, dovranno essere legalizzati dal Ministero degli affari esteri a cura dei candidati stessi ».

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande provvisorie per l'ammissione al concorso indicato in preambolo, è prorogato a tutto il 30 giugno 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1967
Registro n. 66 *Difesa, foglio n.* 239

(6261)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a dieci posti di vice geometra nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tab. I) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a dieci posti di vice geometra nel ruolo organico della carriera di concetto dei geometri (tab. *I*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 1° marzo 1965, n. 1544, avranno luogo nei giorni 4 e 5 luglio 1967, alle ore otto, presso il Palazzo dello sport in Roma, viale dell'Umanesimo (EUR), per le prove obbligatorie ed il giorno 6 luglio 1967, alle ore otto, presso l'Istituto superiore P.T., viale Trastevere, n. 189, Roma, per la prova facoltativa di lingua tedesca.

(6262)

MINISTERO DEL TESORO

Prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a trentacinque posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle Ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1966 avrà luogo in Roma presso la Sala delle conferenze delle Ferrovie dello Stato, via Giolitti n. 34, alle ore 18 del giorno 7 luglio 1967.

(6394)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 225 del 13 gennaio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1964;

Vista la lettera in data 19 corrente del dott. Bruno Muzzarelli, medico condotto di Fermo, con la quale lo stesso chiede di essere esonerato, per motivi di salute, dall'incarico di componente la Commissione;

Viste le designazioni dei Comuni interessait;

Decreta:

Il dott. Italo Monaldi, medico condotto di San Benedetto del Tronto, è nominato componente della Commissione di cui in premessa in sostituzione del dott. Muzzarelli.

Ascoli Piceno, addì 26 maggio 1967

Il medico provinciale: ROCCHETTO

(5915)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.